

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Value Services S.p.A.

Cronologia delle modifiche	
Data	Azione
25.09.2023	Adozione del Modello

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE,DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.....
 - 1.1. *Introduzione*
 - 1.2. *Delitti tentati*.....
 - 1.3. *Vicende modificative dell'Ente*.....
 - 1.4. *Reati commessi all'estero*.....
2. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....
3. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO.....
 - 4.1. *La società*.....
 - 4.2. *L'assetto societario*
 - 4.3. *Gli strumenti di governance della Società*.....
 - 4.4. *Il sistema di controllo interno*.....
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SOCIEA'
 - 5.1. *Obiettivi e funzioni del Modello*.....
 - 5.2. *Destinatari del Modello*.....
 - 5.3 *Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale*
 - 5.4 *Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello*
 - 5.4.1 *Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili*
 - 5.4.2 *Identificazione dei Key Officer*
 - 5.4.3 *Analisi dei processi e delle Attività Sensibili*
 - 5.4.4 *Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente*.....
 - 5.4.5 *Adeguamento del Modello*.....
 - 5.4.6 *Criteri di aggiornamento del Modello*.....
6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1.	<i>Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....</i>
6.2	<i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>
6.3	<i>Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari</i>
6.4	<i>Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)</i>
6.4.1	<i>Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale.....</i>
6.4.2	<i>Modalità di segnalazione (whistleblowing).....</i>
6.4.3	<i>Tutela del segnalante</i>
6.4.4	<i>Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni</i>
6.4.5	<i>Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali</i>
6.5	<i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>
7.	SANZIONI.....
8.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
8.1	<i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>
8.1.1	<i>Personale dipendente in posizione non dirigenziale</i>
8.1.2	<i>Dirigenti</i>
8.2	<i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>
8.3	<i>Misure nei confronti dei Soggetti Terzi o dei Clienti</i>
8.4	<i>Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (whistleblowing).....</i>
9.	CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA D E L MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE
10.	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....
11.	DIFFUSIONE E FORMAZIONE

- 11.1 *Diffusione del Modello all'interno della Società.....*
- 11.2 *Diffusione del Modello e informativa ai Clienti e Soggetti Terzi.....*
- 11.3 *Corsi di formazione.....*

PARTE SPECIALE

PREMESSA: Introduzione alla Parte Speciale

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A 1. Le fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001

A 2. Le aree e le attività sensibili

A 3. Norme generali di comportamento

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

B 1. Le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001

B 2. Le aree e le attività sensibili

B 3. Norme generali di comportamento

C. FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

C 1. Le fattispecie di reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

C 2. Le aree e le attività sensibili

C 3. Norme generali di comportamento

C 4. Sistema di gestione della qualità

D. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art.25-bis.1 del Decreto)

D 1. Le fattispecie di delitti contro l'industria ed il commercio richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

D 2. Le aree e le attività sensibili

D 3. *Norme generali di comportamento*

D 4. *Sistema di gestione della qualità*

E. REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

E 1. *Le fattispecie di reati societari richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001*

E 2. *Le aree e le attività sensibili*

E 3. *Norme generali di comportamento*

E 3.1. *Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale*

E 3.2. *Tutela del capitale sociale*

**E-bis CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
TRA PRIVATI**

E-bis 1. *Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. S-bis del D.Lgs. n. 231/2001*

E-bis 2. *Le aree e le attività sensibili*

E-bis 3. *Norme generali di comportamento*

F. ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies del Decreto)

F 1. *Le fattispecie di reati di abuso di mercato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001*

F 2. *Le aree e le attività sensibili*

F 3. *Norme generali di comportamento*

**G. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE,
GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**

G 1. *Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001*

G 2. *Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro*

G 3. *Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori*

G 3.1. *Obblighi del datore di lavoro*

G 3.2. Obblighi dei lavoratori

G 4. Norme generali di comportamento

G 5. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

G 6. Le aree e le attività sensibili

G 7. Norme generali di comportamento

H. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

H 1. Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

H 2. Le aree e le attività sensibili

H 3. Norme generali di comportamento

I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

I 1. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001

I 2. Le aree e le attività sensibili

I 3. Norme generali di comportamento

J. REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

J 1. La fattispecie di reati ambientali richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001

J 2. Le aree e le attività sensibili

J 3. Norme generali di comportamento

K. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies del Decreto)

K 1. La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001

K 2. *La fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001*

K 3. *Le aree e le attività sensibili*

K 4. *Norme generali di comportamento*

L. REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

L 1. *Le fattispecie di reati tributari richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001*

L 2. *Le aree e le attività sensibili*

L 3. *Norme generali di comportamento*

M. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

M 1 *Delitti di criminalità organizzata*

M 2 *Le aree e le attività sensibili*

M 3 *Norme generali di comportamento*

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Codice Etico e di Condotta

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Società	Value Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Piave 66
Organi Societari	L'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato della Società
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo, istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari, i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società e svolga attività nel suo interesse o a suo beneficio a fronte di un compenso da parte della Società (ad esempio, I consulenti, i fornitori di servizi in <i>outsourcing</i> , ecc.)
Cliente	Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti e chiunque (ivi compresi i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione) richieda servizi alla Società
Manuale della Qualità	Manuale della Qualità adottato dalla Società in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Network Value Services S.p.A.	L'organizzazione di cui fanno parte in base a contratto le entità per svolgere i propri servizi professionali
Decreto o D.Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i>
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
Linee Guida	Le linee guida di Confindustria (marzo 2014 e s.m.i.) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia
Ente	I soggetti di cui all’art. 1 del Decreto
Attività sensibile	Le attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie di Reati Presupposto, è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all’organizzazione della Società, la commissione di un Reato.
Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
Parte Speciale	La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società
Reati Presupposto	I reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come meglio elencati nell’Appendice 1 al presente modello – Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’Ente, ex Decreto lgs. 231/2001, rilevanti per Value Services S.p.A
Codice Etico e di condotta	Il Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D. Lgs n. 231/2001 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs n. 231/01 riguardano:

a) l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

- I. Soggetti Apicali, cioè le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo;
- II. Soggetti Sottoposti, cioè le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"¹.

b)La tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- I. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015 e dalla legge n.3/2019,
- II. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016,
- III. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236,
- IV. reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25- *bis*, e successivamente modificati dal D.lgs. 125/2016,
- V. delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis.1*,
- VI. reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, e per come modificati dalla Legge 69/2015, e dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, e dalla legge n.3/2019
- VII. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*,

¹ Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanolta-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- VIII. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater.1*,
- IX. delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, per come modificati dalla L. n. 199/2016,
- X. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*,
- XI. reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*,
- XII. reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, e per come modificato dalla Legge n. 186/2014,
- XIII. delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*,
- XIV. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*,
- XV. reati ambientali previsti e puniti dal D. Lgs. n. 121/2011 che ha inserito nel D. Lgs. n.231/2001 l'art. 25-*undecies*, e per come modificati dalla Legge n. 68/2015,
- XVI. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161,
- XVII. reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dall'art. 5, co. 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, e da ultimo modificati dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l'art. 3, comma 3-

bis della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25-*terdecies*)²;

XVIII. reati aventi carattere transnazionale, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e introdotti dalla Legge 146/2006.

c) L'aver commesso il reato nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

d) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

1.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*novies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E', invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.3. Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il

² A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-*bis* della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-*bis* c.p.)

pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs n. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

1.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D. Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008 e nel mese di marzo 2014. Il presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

3. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, raggruppa, su base volontaria, circa 150.000 imprese di tutte le dimensioni per un totale di oltre 5 milioni di addetti.

Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese. Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001". La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004. A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione di modelli organizzativi.

Il primo aggiornamento delle Linee Guida, del marzo 2008, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008, mentre il secondo aggiornamento del marzo 2014, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziale e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto alla data del luglio 2014.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore

aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001;

- Individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- Esecuzione del *risk assesment*;
- Individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- *Gap analysis*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - Autonomia e indipendenza;
 - Professionalità;
 - Continuità di azione.
- Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

1) la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;

2) le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare

la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa – non solo dimensionale – dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", Confindustria ha pubblicato una Nota illustrativa sulla disciplina in materia di *whistleblowing* che illustra i principali contenuti della normativa di riferimento e fornisce chiarimenti applicativi per gli Enti dotati del Modello 231.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

4.1. La società

La Società, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello, alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'iniziativa intrapresa dalla Società di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello quale elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione dei Dipendenti.

Value Services S.p.A. è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma dal 26.05.1986.

Il Capitale Sociale della società è determinato in Euro 800.000,00, interamente sottoscritto e versato.

Value Services S.p.A. è una società di consulenza alle aziende, specializzata nella finanza agevolata europea, nazionale e regionale, a supporto di una sana gestione aziendale.

La società, nel corso degli anni, ha assistito più di 500 aziende clienti, nel presentare progetti per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, offrendo servizi altamente specializzati in molteplici settori aziendali.

L'attività di consulenza si esplica nell'individuazione delle migliori soluzioni per la realizzazione di importanti investimenti infrastrutturali, di complessi progetti di ricerca e innovazione e di progetti di internalizzazione.

Il team di esperti opera su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza continua, dal monitoraggio all'individuazione dello strumento europeo – nazionale e regionale più idoneo alle esigenze del cliente – alla presentazione del progetto, fino all'erogazione finale dei fondi.

In particolare, rientrano nell'oggetto sociale della Società, le seguenti attività:

- a)** La consulenza ed assistenza alle imprese pubbliche e private in materia di rilascio da parte di terzi di finanziamenti agevolati e non, con l'esclusione di ogni attività che comporti l'iscrizione ad albi, fatta eccezione per l'attività di mediazione creditizia di cui al punto d) che segue;
- b)** La consulenza ed assistenza alle imprese pubbliche e private nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT – Information Communication Technology), ed in particolare la consulenza strategica, direzionale e organizzativa nelle attività pertinenti, in modo diretto o indiretto, all'informazione, al trattamento e alla trasmissione

dell'informazione e all'office automation;

- c) La progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la fornitura di servizi per imprese ed enti pubblici e privati nel campo di sistemi informativi specializzati e di servizi basati su una integrazione fra funzioni di telecomunicazioni, di elaborazione dati e di accesso a banche dati, tramite centri di servizio e sistemi terminali di utente, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- La progettazione, la realizzazione e la gestione di centri di servizi dedicati alla raccolta, al trattamento ed elaborazione di dati e documenti e delle informazioni di utenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di telecomunicazioni, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- d) La mediazione creditizia, quale definita dall'art. 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dal regolamento di attuazione dell'art. 6 della medesima legge, di cui al D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287, con iscrizione nel relativo albo ed esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nel relativo albo.

L'attività della società può esplicarsi in tutti i settori di interesse di imprese e/o società e/o loro consorzi, dei gruppi industriali italiani o esteri e/o delle società facenti parte degli stessi, per conto e/o in ausilio dei/delle quali essa opera, nonché di pubbliche amministrazioni centrali o locali.

La società può inoltre ideare, promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento per occupati ed inoccupati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate.

Tutte le attività complementari e strumentali a quelle di cui sopra possono essere svolte dalla società, comprese l'edizione di testi – con espressa esclusione della stampa quotidiana – e la creazione di software specializzati.

La società può curare i rapporti, anche su base convenzionale, con istituti di istruzione, università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni centrali e locali, società e/o loro consorzi, imprese pubbliche e private, al fine di promuovere e coordinare le attività di tali soggetti in ordine ad azioni formative, o ad essere integrate.

La società può ideare, promuovere, organizzare – nel puntuale rispetto della normativa che le regola – banche dati utili ai fini formativi.

La società, potrà, inoltre compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento

dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

La società potrà, infine, concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fidejussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto del decreto legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

Ai fini dello svolgimento dell'attività sociale, qualora si ritenga di reperire disponibilità liquide tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dalla normativa vigente al fine di escludere l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. I soci potranno fornire risorse finanziarie alla società mediante versamenti sia a fondo perduto sia in conto capitale, sia a titolo di mutuo con previsione o meno di interessi.

La società è sotto il controllo prevalente dell'Aquila s.a.s. di Mario Giacobbo Scavo e C., società che detiene il 90% delle quote.

4.2. L'assetto societario

Value Services S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri come determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina.

Attualmente i membri del CdA sono:

- Mario Giacobbo Scavo: Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Maria Cristina Giacobbo Scavo: Amministratore Delegato;
- Renato Giacobbo Scavo: Consigliere.

Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, ai sensi dell'art. 2974 c. c.:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c. c dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti;

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le assemblee sono convocate presso la sede della Società, od in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano.

L'assemblea straordinaria ha luogo quante volte l'organo amministrativo ritenga opportuno convocarla e quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'assemblea viene convocata tramite avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail confermata dal destinatario da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

I soci, ai fini dei loro rapporti con la società, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro Soci; il socio che non intenda indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica ovvero che intenda revocare la precedente indicazione ha diritto di ricevere comunicazione nelle altre forme previste dallo statuto.

Il Presidente dell'assemblea verificherà l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte di tutti i soci sulla base di apposito elenco messo a disposizione dal fornitore degli accessi ad internet.

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea stessa mediante semplice delega conferita a persona anche non azionista, con le limitazioni previste dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da un membro del Consiglio; in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea su proposta del Presidente, elegge con il voto della maggioranza dei presenti un Segretario, anche al di fuori degli azionisti.

Il Presidente dell'assemblea ha poteri: per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'assemblea; per constatare che sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare; per regolarne lo svolgimento, nonché per determinare le modalità della votazione secondo l'art.11 dello Statuto ed accertarne i risultati.

Nei casi di cui all'art. 2375 c.c. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

Lo svolgimento delle assemblee può essere disciplinato da apposito Regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

Fermi i poteri di chi presiede a norma dell'art. 10 dello Statuto, di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti a ciascuno spettante. Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di non meno di tre e non più di sette membri.

L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà immutato sino a diversa determinazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà alla loro sostituzione con le norme dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – e può eleggere un Vice Presidente, determinandone i poteri che ritenga opportuni, elegge anche un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il C.d.A è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 14, per sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o dei Sindaci effettivi.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio può quindi deliberare per tutte indistintamente le operazioni rientranti nell'oggetto sociale, espressamente riconoscendosi ad esso le facoltà di

determinare con pienezza di poteri e con criterio insindacabile, a quali atti ed operazioni applicare l'attività sociale anche limitandola solo a determinati atti ed operazioni tra quelli compresi nell'oggetto sociale.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di cui all'art. 3 dello Statuto, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.

Collegio sindacale

L'assemblea generale nomina un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente e due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli interventi.

Data Protection Officer

Nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016, è stato nominato il DPO.

Il DPO resta in carica fino a revoca presso l'Autorità Garante.

I suoi compiti sono riconducibili a quelli indicati dall'art. 39 del GDPR, ed in particolare:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativa alla protezione dei dati.

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35;

d) cooperare con l'Autorità di Controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare,

se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Per quanto concerne i compiti del Privacy Officer, essi consistono:

- nell'attività in back-office per il follow-up degli incontri (relazione su attività di sorveglianza, contatti con DPO, personale interno coinvolto e con responsabili esterni al trattamento o fornitori di soluzioni tecnologiche/applicative);
- nell'aggiornamento e parametrizzazione della piattaforma PrivacyLab GDPR (Registri dei Trattamenti, Registro Data Breach ed elenco dei Responsabili);
- nella produzione del report trimestrale GDPR previsto dalla Data Protection Policy di Gruppo;
- nella gestione casella e-mail per richieste degli incaricati al trattamento ed eventuali segnalazioni di violazioni della Normativa Privacy.

Le altre funzioni aziendali

Nell'organigramma vengono individuate le aree, le direzioni, nonché i responsabili delle relative funzioni.

Più specificamente, nell'organigramma è precisato che operano i Responsabili delle seguenti aree:

- alle dirette dipendenze del Presidente:
 - Sales Senior Consultant;
 - Business Development Manager → Controlling & IT Support Specialist;
→ Marketing & CRM Consultant;
 - Technical Senior Consultant;
 - Technical Manager → Technical Specialist Consultant;
→ Technical Consultant;
- alle dirette dipendenze del dell'Amministratore Delegato:
 - Secretary;
 - Key Account Senior Consultant → Monitoring Consultant;
 - HR Manager;
 - Accounting and Administration Specialist;
 - National Grant Manager → International Funding senior Consultant;
 - Operations Manager → Grant Senior Consultant → Grant Consultant;
 - Project Reporting Manager → Project Reporting Consultant;
→ Grant Consultant;

- Grant Manager and Start-Up System → EU funding Consultant → Internship;
- Tax Credit Coordinator → Tax Credit Specialist Consultant;
→ Grant Consultant;

4.3. Gli strumenti di governance della Società

La società si dota dei seguenti strumenti di governo societario, al fine di garantire il funzionamento dell'organizzazione:

- Statuto
- Codice Etico e di condotta
- Organigramma aziendale
- Sistema di deleghe e procure
- Modello di governance in ambito di privacy
- Altri eventuali regolamenti

Codice Etico e di condotta: regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Società riconosce come propri e assume nei confronti dei propri interlocutori, cui devono conformarsi tutti i destinatari del presente Modello. Il Codice Etico e di condotta fissa i principi etici nei quali la Società si rispecchia e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali esse operano.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

- osservanza delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e in generale la normativa internazionale dei Paesi in cui opera, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale;
- onestà, correttezza e trasparenza delle azioni, poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi;
- fedeltà nei rapporti con le controparti di qualsiasi natura;
- tutela della privacy e delle informazioni sensibili in rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; prevenzione della corruzione, anche internazionale, sia dal lato attivo che passivo. A tal fine, a titolo esemplificativo: sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per la Società, per sé o per altri; il personale non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte (funzionari pubblici/esponenti degli Enti Privati che trattano o prendono decisioni per conto rispettivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati); non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, denaro, omaggi o qualsiasi utilità alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Privati o a loro familiari, per compensare un atto del proprio ufficio;

- ripudio del terrorismo che trova attuazione anche attraverso l'esecuzione di verifiche circa la non appartenenza dei potenziali partner alle Liste di Riferimento, pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia ex art. c. 1 del D.Lgs. 231/2007, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
- tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del patrimonio aziendale;
- imparzialità, che prevede l'obbligo di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

L'adozione del Codice Etico e di condotta costituisce altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello. Il Codice Etico e di condotta ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Organigramma aziendale: riporta l'attuale struttura organizzativa ed è stato concepito e sviluppato al fine di considerare le specificità operative e dimensionali della Società.

Sistema di deleghe e procure: la Società ha dotato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) che, nel contempo, consente la gestione efficiente dell'attività della Società. Per "delega" si intende il trasferimento, non occasionale, all'interno della Società, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Per "procura" si intende il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La procura, a differenza della delega, assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

Al fine di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;

f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;

g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti saranno trasmesse all'O.d.V.

L'O.d.V verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Modello di governance in ambito Privacy: la Società ha provveduto alla costituzione del Modello di compliance della privacy attraverso l'adozione e l'implementazione di specifici documenti contenuti nel Modello di Gestione della Privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

4.4. Il sistema di controllo interno

La Società è dotata di un sistema di controllo interno finalizzato a presidiare nel tempo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il Sistema di Controllo Interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi risponde all'esigenza di garantire:

- L'efficacia e l'efficienza dei processi e delle operazioni;
- La qualità e l'affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- Il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello statuto, delle norme e delle procedure interne;
- La salvaguardia del valore delle attività e del patrimonio sociale;
- L'individuazione, la prevenzione e la gestione di tutti i rischi che afferiscono alla gestione aziendale della Società, siano essi di natura strategica, finanziaria, operativa o di compliance.

La Società adotta strumenti normativi improntati ai principi generali di:

- Chiara descrizione delle linee di riporto;

- Conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne da adottare devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazioni delle funzioni");
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- Adeguato livello di formalizzazione.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SOCIETA'

5.1. Obiettivi e funzioni del Modello

Value Services S.p.A., adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, si propone di:

- Sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto.
- Determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltreché in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- Istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- Consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- Determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltreché alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne vantaggio.

5.2. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica, altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o

sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al Codice Etico di Gruppo e al Modello.

In particolare con riferimento ad eventuali partners, in Italia o all'estero, con cui la Società può operare, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si farà promotrice dell'adozione di un sistema di controllo interno atto a prevenire anche i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 adoperandosi, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Codice Etico di Gruppo.

5.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali e in una "Parte Speciale", suddivisa in capitoli, il cui contenuto fa riferimento alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società.

Coerentemente con la struttura prevista dalle Linee Guida per la redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Parte Generale, dopo un'introduzione sulla finalità e i principali contenuti del D. Lgs. 231/2001, ha fornito indicazioni sull'assetto organizzativo, gli strumenti di governance e il sistema di controllo interno della Società.

Nel presente capitolo, a seguito della definizione della funzione e dei destinatari del Modello, sono indicate le modalità adottate dalla Società per l'adeguamento e l'aggiornamento dello stesso. Nel prosieguo del documento saranno trattati:

- I ruoli, le responsabilità e i flussi informativi dell'O.d.V.;
- Le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti;
- Il sistema disciplinare e sanzionatorio;
- I criteri per la selezione e la formazione del personale, nonché le modalità di diffusione del Modello.

Nella "Parte Speciale" vengono affrontate le aree di attività della Società in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società.

In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;

- gli standard di controllo generali delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che

devono essere sempre presente in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;

- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole attività sensibili, elaborate sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

Le aree sensibili della Società, nel cui ambito possono essere commessi, in linea teorica, i reati-presupposto, sono le seguenti:

- Gestione delle comunicazioni sociali e delle informazioni privilegiate;
- Acquisti beni e servizi;
- Consulenze e incarichi professionali ai terzi;
- Gestione di sponsorizzazioni e di donazioni, omaggi e di altre liberalità;
- Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione della contabilità e delle attività di predisposizione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione dell'erogazione del servizio;
- Gestione finanziaria e tesoreria;
- Gestione del contenzioso e contrattualistica;
- Affari societari;
- Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e le autorità di vigilanza;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione delle operazioni con parti correlate e dei rapporti infragruppo.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifici capitoli della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto è demandato all'Organo Amministrativo della Società il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.4. Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello

Value Services S.p.A. ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una “facoltà” e non un obbligo, rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi di controllo dei processi, finalizzati a una prevenzione “attiva” dei reati.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati.

Il progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente. L’approccio operativo e metodologico adottato dalla Società nell’attività di risk assesment è coerente con quanto definito all’interno delle “Linee Guida per la redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

5.4.1 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “Attività Sensibili”).

Scopo della prima fase è stato identificare gli ambiti oggetto dell’intervento e individuare preliminarmente le Attività Sensibili.

Propedeutica all’individuazione delle Attività Sensibili è l’analisi della struttura organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l’attività della Società e di identificare gli ambiti oggetto dell’intervento.

L’analisi della struttura organizzativa della Società ha consentito l’individuazione dei processi / Attività Sensibili e la preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella prima fase:

- Raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa della Società;
- Analisi della documentazione raccolta per comprendere le attività svolte

dalla Società;

- Analisi storica (“case history”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano eventuali punti di contatto con la normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001;
- Rilevazione degli ambiti di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- Individuazione preliminare dei processi / Attività Sensibili ex D. Lgs. 231/2001;
- Individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

5.4.2 Identificazione dei Key Officer

Scopo della seconda fase è stato identificare i responsabili dei processi / Attività Sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi / Attività Sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi / Attività Sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Le attività operative per l’esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti alle Attività Sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le Attività Sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

5.4.3 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili

Obiettivo della terza fase è stato analizzare e formalizzare, per ogni processo / Attività Sensibile individuato nelle fasi prima e seconda, le attività principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

L’attività che ha caratterizzato la terza fase ha riguardato l’esecuzione di interviste strutturate con i key officer al fine di raccogliere, per i processi / Attività Sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi / attività svolte;

- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

In particolare, le interviste con i key officer hanno avuto lo scopo di:

- acquisire una visione sistematica di tutte le aree/settori di attività della società e del loro effettivo funzionamento;
- verificare l'effettività del protocollo e delle procedure esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli;
- identificare i rischi astratti dell'area/settore di attività oggetto di analisi, nonché di potenziali fattori di rischio;
- determinare l'esposizione al rischio (c.d. rischio inerente) mediante la valutazione dell'impatto dell'evento per la Società ("D") e della probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi ("P");
- identificare i presidi e le attività esistenti a mitigazione dei rischi rilevanti, prendendo, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - segregazione dei compiti;
 - esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- valutare l'adeguatezza dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di condotte illecite (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne le modalità di eventuale realizzazione sulla base della rilevazione della situazione esistente in azienda (in relazione alle aree/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti);
- determinare il livello di rischio residuo in considerazione dell'esistenza e dell'adeguatezza dei controlli rilevati. In particolare, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo;
- definire le eventuali aree di miglioramento.

Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state poi sottoposte agli

intervistati affinché gli stessi potessero condividere formalmente l'accuratezza e completezza delle stesse.

Al termine di tale fase è stata definita una "mappa dei processi/Attività Sensibili" che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

5.4.4 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere

Lo scopo della quarta fase è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e ii) dei meccanismi correttivi intesi come le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il confronto è stato condotto in termini di compatibilità al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure, al Codice Etico e di Gruppo.

Attraverso il confronto operato, è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e i relativi meccanismi correttivi. Sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione, teso ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, e le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

5.4.5 Adeguamento del Modello

Terminate le fasi precedenti, è stato aggiornato il presente documento che individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, articolato secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e le linee guida emanate da Confindustria.

Il modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- standard dei controlli, generali e specifici, concernenti essenzialmente modalità di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Organismo di Vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- principi generali per l'adozione del piano di formazione e comunicazione ai destinatari;
- criteri di aggiornamento del Modello.

5.4.6 Criteri di aggiornamento del Modello

L'organismo di Vigilanza suggerisce all'Organo Amministrativo l'opportunità di procedere ad aggiornare il Modello, qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno della Società;
- siano emanate modifiche alla normativa di riferimento.

La delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello è di competenza dell'Organo Amministrativo, il quale segue i seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'O.d.V. conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione.

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'O.d.V., in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'O.d.V. devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla organizzazione della Società.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

- conferire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le funzioni e le attività che il presente Modello attribuisce all'OdV;
- costituire un organismo monocratico;
- costituire un organismo collegiale.

L'O.d.V. nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità: l'O.d.V. possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività

di giudizio;

- c) continuità d'azione: l'O.d.V. svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, è necessario garantire il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.³;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a

³ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre Procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società. Nel verbale di nomina dell'Organismo di Vigilanza sono evidenziati i requisiti previsti dal Modello per il conferimento dell'incarico.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'O.d.V., in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'O.d.V. sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina o di conferimento dell'incarico.

I componenti sono rieleggibili.

I membri dell'O.d.V. non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai componenti dell'O.d.V. in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei componenti dell'O.d.V., ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'interruzione del rapporto di lavoro laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società del Gruppo, e/o, comunque, dei rapporti giuridici tra la Società e l'eventuale componente interno nominato.

Impregiudicato quanto precede, i componenti dell'O.d.V. hanno facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza

indugio, alla sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'O.d.V. uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'O.d.V., in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'O.d.V. spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente e la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'O.d.V..

Fermo restando quanto sopra, è fatto obbligo a ciascun membro dell'O.d.V. di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera, pena l'invalidità della delibera eventualmente adottata. L'eventuale delibera deve essere assunta all'unanimità dai restanti membri. La delibera contiene la motivazione dell'astensione del membro dell'O.d.V. in discussione.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'O.d.V. spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'O.d.V. ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle Procedure interne e l'efficacia delle Procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree in cui è strutturata la Società e delle Attività sensibili rispettivamente svolte in modo da poter determinare in quali di queste Aree, e Attività sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività sensibili come definite negli Allegati alla Parte Speciale del Modello;
- verificare che siano promosse idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la corretta attuazione;
- verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il

funzionamento del Modello;

- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e, nell'ambito di queste le Attività sensibili. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'O.d.V. e le altre funzioni aziendali, l'O.d.V. ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'O.d.V. medesimo;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli altri organi societari, da Soggetti Terzi o dal personale della Società e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello e negli Allegati siano adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;
- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D.lgs. n. 231/01;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

Qualora emerga che nell'operatività, l'attuazione delle Procedure sia carente, spetterà all'O.d.V. adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione.

Considerate le funzioni dell'O.d.V. ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario interpellare per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'O.d.V. deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'O.d.V., quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'O.d.V..

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'O.d.V.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'O.d.V. ha il compito di informare gli Organi Societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato o del Presidente;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Con cadenza annuale l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'O.d.V. abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno

tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'O.d.V., oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

6.4.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono informare tempestivamente l'O.d.V. in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste nel presente Modello.

6.4.2 Modalità di segnalazione (whistleblowing)

Oltre alle modalità di comunicazione di condotte non conformi eventualmente previste da altre Procedure o atti (quali, ad esempio, il Codice Etico e di condotta), le segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere effettuate nel rispetto della procedura nel seguito descritta.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di Funzione sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Responsabile di Funzione, il segnalante deve rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

In tal senso, il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto che si trovino in taluna delle condizioni esplicitate nei precedenti paragrafi potrà trasmettere, in via alternativa, la segnalazione ad uno dei seguenti canali:

- all'indirizzo mail dell'Organismo di Vigilanza;
- attraverso l'invio di una lettera in busta chiusa e riservata, indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione di cui ai precedenti paragrafi deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto è

venuto a conoscenza del fatto/della situazione;

- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

Fermo quanto precede, costituisce giusta causa di rilevazione delle informazioni e/o notizie coperte da segreto⁴ aziendale, professionale, scientifico e industriale l'ipotesi in cui il segnalante rilevi, attraverso le modalità previste dal presente paragrafo, le suddette informazioni e/notizie al fine di tutelare l'integrità della Società nonché per prevenire e reprimere possibili condotte di malversazioni.

6.4.3 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari e/o sanzionatorie nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi contenuto diffamatorio.

6.4.4 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni

⁴ Si fa riferimento in particolare agli obblighi previsti dall'art. 326, 622 e 623 del codice penale e dall'art. 2105 del codice civile.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, fermo restando il rispetto delle misure identificate al paragrafo 6.4.3, l'O.d.V., inoltre, deve:

- esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;
- informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto;
- agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - dell'identità della persona segnalante;
- garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali disciplinari;
- informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative Procedure disciplinari.

6.4.5 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Fermo quanto precede, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dell'O.d.V. (odv@valueser.it):

1. i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
2. le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della

Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;

3. tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
4. tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
5. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'O.d.V., qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata o proporre l'adozione di apposita procedura per i flussi informativi verso l'O.d.V.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'O.d.V. sono verbalizzate in apposito Libro.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi Sociali o terzi) solo previa autorizzazione dell'O.d.V. stesso.

7. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) Sanzione amministrativa pecuniaria;

- b) Sanzioni interdittive;
- c) Confisca;
- d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° comma, D.Lgs.81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- o della gravità del fatto;
- o del grado di responsabilità dell’Ente;
- o dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, 2° comma, D.Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella

sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

RIDUZIONE	PRESUPPOSTO
<p>1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
<p>da 1/3 a 1/2</p>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
<p>da 1/2 a 2/3</p>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

✎ *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*

✎ *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

✎ *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*

✎ *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*

✎ *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni⁵ e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D.Lgs. n. 231/01). Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

c) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti

⁵ Fermo restando quando previsto dall'art. 25 comma 5, come modificato dalla legge 3/2019, che alza tale soglia temporale portandola a un periodo compreso tra quattro e sette anni per i reati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

acquisiti dai terzi in buona fede.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO ⁶

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle Procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, del Codice Etico e di condotta, dei protocolli e policy aziendali e dei loro aggiornamenti lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, i Soggetti Terzi ed i Clienti.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Soggetti Terzi e dei Clienti.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e degli allegati Codice di Condotta e Codice Etico.

In ogni caso, il presente sistema disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dal CCNL e dalla normativa vigente, limitandosi a classificare ed a sanzionare le condotte poste in essere dai soggetti ivi citati in violazione del Modello e dell'allegato Codice di Condotta.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, delle Procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, del Codice di Condotta, del Codice Etico, dei protocolli e policy aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione

⁶ Tale sistema disciplinare, che risulta compatibile con quello previsto dal Codice Etico, lo integra per gli aspetti relativi alla violazione del Modello e delle Procedure.

rispetto alla violazione contestata.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua delle previsioni di cui all’art. 133 c.p. – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l’applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello e/o del Codice di Condotta e/o del Codice Etico.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni da applicare saranno valutati anche in considerazione dei seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all’esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello e/o del Codice di Condotta e/o del Codice Etico, con ciò dovendosi intendere il livello di rischio cui la Società ritiene di essere esposta a seguito della condotta violativa;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell’azione;
- gravità della condotta, nonché del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni lavorative e/o posizione funzionale del soggetto (o soggetti, in caso di concorso) che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Per valutare l’aggravamento della sanzione da irrogare, sono considerati i seguenti elementi:

- pluralità delle violazioni nell’ambito della medesima condotta;
- l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dell’autore della violazione.

Di conseguenza, viene qui descritta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello del Codice di Condotta e del Codice Etico.

8.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

8.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice di Condotta, nonché nel Modello e dei relativi Allegati, nelle Procedure e Policy dallo stesso richiamate, hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno - se del caso - irrogate in conformità dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Codice di Condotta, del Modello e dei relativi Allegati, dei Protocolli e delle Policy, può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei seguenti provvedimenti, stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente in posizione non dirigenziale, in ordine crescente di gravità, consistono nel:

1. **(i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni, (v) licenziamento con preavviso** al lavoratore che:
 - a) non si attenga alle disposizioni previste e/o richiamate dal Modello e dagli Allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e di Condotta (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'O.d.V., obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le Procedure e Policy che, di volta in volta, verranno implementate e opportunamente comunicate dalla Società;
 - b) adotti, nell'espletamento di Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e di Condotta, del Modello, delle Procedure e Policy.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze lievi, mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione da valutarsi caso per caso, incorre, nel provvedimento di:

2. **licenziamento senza preavviso** il dipendente che:

- a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- b) ponga in essere una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro in violazione delle disposizioni previste e/o richiamate dal Modello e dagli Allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e di Condotta, dalle Procedure e Policy che, di volta in volta, verranno implementate e opportunamente comunicate dalla Società, nonché adottati nell'espletamento di Attività sensibili una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla funzione competente, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto in conformità alla procedura prevista dal CCNL applicato alla Società.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore nel rispetto della vigente normativa.

L'O.d.V. monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

8.1.2 Dirigenti

Nei casi di:

- a) violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli Allegati allo stesso nonché del Codice Etico e di Condotta e delle Procedure e Policy che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate, o
- b) adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice di Condotta.

8.2 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Codice Etico e di Condotta, del Modello, delle Policy e Procedure da parte di uno o più degli Amministratori, l'OdV informerà senza indugio l'Assemblea, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico e di Condotta.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico e di Condotta ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli altri Amministratori dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

8.3 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi o dei Clienti

Il rispetto da parte dei Soggetti Terzi o dei Clienti dei principi contenuti nel modello e nel Codice Etico e di Condotta della Società è garantito dall'utilizzo nei rapporti commerciali di format di contratti commerciali contenenti specifiche clausole.

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi o dai Clienti in contrasto con i principi, le linee di condotta indicate nel Codice Etico e di Condotta o nel Modello e nei suoi Allegati, fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

8.4 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (whistleblowing)

In ragione di quanto previsto al comma 2 bis, dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 6.4.3 del Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

1. del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.1;
2. dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.2;
3. degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.2;
4. dei Soggetti Terzi o dei Clienti: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 8.3;
5. dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 6.1.

9. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL

MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un sistema informativo, caratterizzato da Procedure automatizzate standardizzate, Procedure scritte o Prassi consolidate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia la Parte Speciale e i relativi Allegati, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le Procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari.

Infine il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica periodica del suo reale funzionamento con le modalità che verranno stabilite dall'O.d.V.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'O.d.V. in merito all'attuazione del Modello, delle azioni intraprese da parte dell'O.d.V. o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 1° comma, lettera a), D.Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l’ausilio dell’O.d.V., è chiamato ad integrare la Parte Generale, la Parte Speciale del Modello con altre tipologie di reato che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Fermo quanto precede, ogni modifica attinente agli Allegati della Parte Speciale del Modello che dovesse essere apportata dal relativo Responsabile di Funzione deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell’eventuale aggiornamento anche della Parte Generale, dei relativi Allegati e della Parte Speciale e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

E’, in particolare, attribuito all’O.d.V. il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l’altro, nella:

- i)* introduzione di nuove Procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ii)* revisione dei documenti societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nell’ambito delle Aree e Attività sensibili;
- iii)* aggiornamento degli Allegati alla Parte Generale e Speciale in considerazione di nuove fattispecie di reato inserite all’interno del D. Lgs. n. 231/01 o di nuove attività di business che vengano intraprese dalla Società.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l’efficacia del Modello.

11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

11.1 Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, anche in coordinamento con l'O.d.V., promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'O.d.V. e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

La notizia dell'adozione e dell'aggiornamento del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

La Società pubblica il Modello sulla intranet aziendale e provvede ad informare i dipendenti mediante un reminder periodico.

11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Clienti e Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi del Modello anche tra i Clienti e i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società in stretta cooperazione con l'O.d.V. e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Clienti ed i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e, in ogni caso, al Codice Etico loro applicabile e tali da non comportare o indurre i Soggetti Apicali od i Soggetti Sottoposti ad una violazione del Modello o del Codice di Condotta della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Clienti e ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le Procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Clienti ed i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Codice Etico da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Clienti e dei Soggetti Terzi in violazione del Codice Etico o di comportamenti che inducano i Soggetti Apicali od i Soggetti Sottoposti a violare le previsioni del Modello o del Codice di Condotta.

11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Clienti e dei Soggetti Terzi

Clienti ed i Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'O.d.V. nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Codice Etico o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.3.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, in via alternativa, tramite i seguenti canali di comunicazione:

- all'indirizzo e mail odv@valueser.it;
- tramite l'invio di una lettera in busta chiusa e riservata indirizzata al Presidente dell'O.d.V..

La Società garantisce ai Clienti e ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

11.3. Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti è gestita dall'Amministratore Delegato o dal Presidente in stretta cooperazione con l'O.d.V..

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello, il Codice Etico e di Condotta nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

PARTE SPECIALE

PREMESSA: Introduzione alla Parte Speciale

La parte speciale del Modello definisce:

- i principi generali di comportamento;
- i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- le modalità operative che devono essere osservate dai Destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza affinché lo stesso possa efficacemente ed efficientemente svolgere la propria attività di controllo.

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti dalla Società ai fini del *risk assesment*.

In particolare, alla luce del contesto socio - economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Falsità in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
- Abusi di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- Reati tributari
- Delitti di criminalità organizzata

Ciascuna sezione della Parte speciale:

- Individua preliminarmente le cosiddette attività sensibili, vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione del Reato Presupposto considerato secondo l'approccio metodologico descritto nella Parte Generale del modello;
- Indica le norme generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili;
- Indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed i criteri per la definizione delle stesse;
- Definisce le informazioni che periodicamente devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza da parte dei diversi Destinatari del Modello.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta da Value Services S.p.A. e della sua struttura organizzativa, le Aree maggiormente esposte ai rischi connessi al Decreto e le relative Attività sensibili sono state ritenute, alla data di approvazione del Modello, le seguenti:

- **Area Amministrazione:**
 - Gestione dati permanenti,
 - Gestione fatturazione passiva,
 - Gestione fatturazione attiva ed emissione delle note di credito,
 - Gestione tesoreria (poteri, apertura e chiusura e gestione conti correnti bancari, incassi, pagamenti),
 - Determinazione e registrazione delle rettifiche e accantonamenti per l'elaborazione del bilancio,
 - Operazioni sul capitale sociale di natura straordinaria e sulle azioni,
 - Gestione del budget e forecast,
 - Gestione adempimenti societari,
 - Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione (Amministrazione finanziaria),
 - Gestione amministrativa del personale;

➤ **Area Commerciale / Piattaforme di Vendita:**

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione dei bandi di gara,
- Gestione contatti,
- Gestione offerta,
- Gestione esito domanda e rendicontazione,
- Gestione provvigioni,
- Gestione approvvigionamenti ed acquisti,
- Determinazione e registrazione delle rettifiche e accontamenti per l'elaborazione del Bilancio,
- Selezione, assunzione e sviluppo del personale,
- Gestione degli adempimenti salute e sicurezza;

➤ **Area Commerciale / Territorio:**

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione dei bandi di gara,
- Gestione contatti,
- Gestione offerta,
- Gestione esito domanda e rendicontazione,
- Gestione provvigioni,
- Gestione approvvigionamenti ed acquisti,
- Determinazione e registrazione delle rettifiche e accontamenti per l'elaborazione del Bilancio,
- Selezione, assunzione e sviluppo del personale,
- Gestione degli adempimenti salute e sicurezza;

➤ **Area Finanza Agevolata:**

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione dei bandi di gara,
- Gestione offerta,
- Gestione apertura e sviluppo commessa,
- Gestione presentazione domanda,
- Gestione esito domanda e rendicontazione,
- Gestione erogazione e chiusura commessa,

- Gestione approvvigionamenti ed acquisti,
 - Determinazione e registrazione delle rettifiche e accontamenti per l'elaborazione del Bilancio,
 - Selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- **Area Marketing e Comunicazione:**
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione dei bandi di gara,
 - Attività di ricerca e sviluppo,
 - Marketing e comunicazione,
 - Gestione approvvigionamenti ed acquisti,
 - Selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- **Segreteria:**
- Gestione dati permanenti,
 - Gestione fatturazione passiva,
 - Gestione approvvigionamenti/acquisti,
 - Gestione della cassa aziendale,
 - Gestione IT.

Eventuali integrazioni alle Aree e alle Attività sensibili così identificate devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell'eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

In tal modo Value Services S.p.A. ha implementato un processo di analisi del rischio reato dinamico, che consente un costantemente aggiornamento delle Aree e delle Attività sensibili al quadro normativo di riferimento e alla realtà organizzativa e funzionale della Società.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del Decreto)

A 1. Le fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001.

I reati riportati nella presente Parte Speciale presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁷.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

⁷ Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

* * *

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs.n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

* * *

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell’indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a €1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale⁸, o l'incaricato di un pubblico servizio⁹, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”¹⁰.

⁸ Ai sensi dell'art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

⁹ Ai sensi dell'art. 358.c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

¹⁰ Secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”. Così, una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando

* * *

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *“si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale [N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio] sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquista una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo [N.d.R. vittima del reato] quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione”*¹¹.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D.Lgs.n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio¹².

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con

documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00).

¹¹ Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

¹² A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa”* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94)

*la reclusione da sei a dieci anni*¹³.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio¹⁴ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

¹³ L’art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall’art. 25, 3° comma del D. Lgs.n. 231/01, dispone che *“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

¹⁴ Ai sensi dell’art. 358 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il nuovo testo dell’art. 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen., sent. n. 202875/95; Cass. Pen., Sezioni Unite, sent. n. 191172/92). Secondo la giurisprudenza consolidata, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l’ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

* * *

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

(a) I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso

in cui un pubblico ufficiale¹⁵ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

(b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹⁶ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

(c) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o ad un terzo soggetto.

(d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce

¹⁵ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

¹⁶ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio¹⁷.

(e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1°, 2°, 3° e 4° comma, (Istigazione alla corruzione): "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico

¹⁷ In altri termini, "mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa" (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione¹⁸.

(f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

- I. *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- II. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- III. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- IV. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- V. *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- VI. *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale”¹⁹;*

¹⁸ Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

¹⁹ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, n. 5-bis c.p.

- VII. *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*²⁰
- VIII. *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*²¹
- IX. *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali”*²²

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”

* * *

La norma è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno degli occulti condizionamenti affaristico-clientelari nelle decisioni politiche e amministrative, posti in essere da soggetti che sfruttando o millantando di sfruttare le proprie influenze con soggetti pubblici, ricevono o chiedono di ricevere vantaggi non dovuti, anche di natura non economica, per sé o per soggetti terzi.

²⁰ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, n. 5-ter c.p.

²¹ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, n. 5-quater c.p.

²² Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

Si precisa che la norma criminalizza, sia la condotta del soggetto agente che riceve o chiede di ricevere l'utilità indebita, sia del soggetto che dà o promette di remunerare il c.d. mediatore a causa della sua, asserita o reale, influenza.

La disposizione, pertanto, intende avanzare la soglia della repressione penale, al fine di prevenire condotte contigue a quelle corruttive.

A 2. Le aree e le attività sensibili

Come anticipato al precedente paragrafo *A 1.*, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione²³ e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività cosiddette sensibili in senso stretto ma anche una serie di "attività strumentali".

Con attività sensibili si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.

Le attività strumentali sono le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti che la stessa intrattiene con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i soggetti comunque appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e i pubblici dipendenti, ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

²³ Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale, nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento e imparzialità" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

A 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i Clienti e con i Soggetti Terzi.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel presente Modello.

In ogni caso, il processo decisionale vigente in Value Services S.p.A. è basato sui seguenti criteri e principi:

- a) ogni processo e ogni Attività sensibile è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto, nell'ambito dei processi sopra descritti, nell'esercizio di un'Attività sensibile deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) in genere non vi è identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un'Attività sensibile, coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
- c) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
- d) i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: *i)* coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le previsioni contenute nelle specifiche guidelines adottate dalla Società per la corretta gestione dei comportamenti che devono essere assunti nei confronti dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;

3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato (o adotterà) specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

B 1. Le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24-bis del D. lgs n. 231/2001

La Legge 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24- bis, relativo ai reati informatici, come da ultimo modificati dai D. Lgs. nn. 7 e 8 del 2016.

Gli articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 hanno come fattore comune il danneggiamento informatico o telematico.

È necessario premettere cosa si intende per sistema informatico, per sistema telematico e per dato informatico²⁴.

²⁴ Ai fini di una più agevole lettura e comprensione della presente Parte Speciale, si riportano qui di seguito i termini informatici necessariamente utilizzati nell'esposizione:

COMUNICAZIONE ELETTRONICA	Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.
CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE	Dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.
DONGLE	Speciale chiave hardware di protezione da copie.
CHAT	Servizio telefonico o informatico che mette in contatto più utenti in tempo reale, e, generalmente, in forma essenzialmente anonima.
E-MAIL	Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini, trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
FORUM	Intera struttura informatica contenente discussioni e messaggi scritti dagli utenti a una sua sottosezione oppure al software utilizzato per fornire questa struttura.
HARDWARE	Parte fisica di un personal computer, ovvero tutte quelle parti magnetiche, ottiche, meccaniche ed elettroniche che gli consentono di funzionare.
MAILING LIST	Sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discussione asincrona tramite e-mail.
MALWARE	Software creato con il solo scopo di causare danni più o meno gravi al computer su cui viene eseguito.
NEWSGROUP	Spazio virtuale creato su una rete di server interconnessi per discutere di un argomento (topic) ben determinato.
PASSWORD	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.
PROFILO DI AUTORIZZAZIONE	Insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

Il sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi per acquisire in modo automatico ed elaborare le informazioni. Gli apparecchi sono i c.d. elaboratori o computer: strumenti in grado di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare, sintetizzare i dati forniti. Il sistema informatico, pertanto, è un dispositivo hardware che contiene uno o più programmi – tra cui, necessariamente, un sistema operativo – con cui si possono gestire i dati.

Il sistema telematico è, invece, un sistema utilizzato per collegare elaboratori (computer) attraverso una rete.

Il danneggiamento informatico o telematico si realizza quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Da ultimo, il dato informatico è qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti espressi in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione (file).

Tale distinzione è fondamentale, in quanto il legislatore, all'interno del Codice Penale, ha distinto gli illeciti che hanno come oggetto il sistema informatico o telematico da quelli che colpiscono i dati informatici.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti fattispecie criminose:

RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	I sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE	Insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
SKIMMER	Dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare i dati della banda magnetica dei badge.
SMART CARD	Dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito che possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza.
SOFTWARE SPYWARE	Programma o insieme di programmi in grado di funzionare su un elaboratore. Software che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente (siti visitati, acquisti eseguiti in rete, ecc.) senza il suo consenso, trasmettendole tramite Internet ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto, solitamente attraverso l'invio di pubblicità mirata.
TOKEN	Blocco di testo categorizzato, normalmente costituito da caratteri indivisibili chiamati lessemi e riconoscibile da un analizzatore lessicale.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

La norma punisce la falsità di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

L'art. 491-bis c.p. (così come l'art. 640-quinquies c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 bis c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello pubblico avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D. Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, internet) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato server). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale²⁵.

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici "non aperti", ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il

²⁵ Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul server – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpendone le credenziali (nome utente e *password*).

reo vi si mantiene “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” .

* * *

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater” .

L’art. 615-quater c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l’attività dell’eventuale complice, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all’autore la realizzazione della condotta vietata.

L’oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.²⁶

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l’utilizzo non autorizzato di codici d’accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d’accesso ad un numero indeterminato di soggetti;

²⁶ Può trattarsi di una password, di un codice d’accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di home banking;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.

L'art. 615-quinquies c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre *“apparecchiature e dispositivi”*, utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di dongle, smart card, skimmer e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento”*.

Come l'art. 615-*quater* c.p., anche l'art. 615-*quinquies* c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti account e costituiti dal nome utente e password, (art. 615-*quater* c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Va premesso che per “comunicazione informatica” si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti web).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da

qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegitimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*”.*

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635-*bis* c.p. e dall'art. 635-*quater* c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un virus.

La diffusione di un virus può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-quater c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635-bis c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite virus. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635-ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635-ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a “sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”, con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano “utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico”.

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure

b) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o

l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635-quinquies c.p. riprende il “vecchio” reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635-quinquies c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635-ter c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635-quinquies c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.”

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione.

A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione.

B 2. Le aree e le attività sensibili

Fermo restando che la Società non opera direttamente nel settore economico e professionale dell'informatica e della telematica, sussiste un rischio di accadimento delle fattispecie illecite indicate con riferimento alle attività di gestione ed utilizzo di programmi e sistemi informatici nell'ambito delle attività aziendali.

In ragione di quanto precede, ad esito delle attività di *risk assesment* sono state individuate le seguenti Aree considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti al precedente paragrafo:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.
 - Gestione degli accessi da e verso l'esterno.

A titolo esemplificativo, costituiscono Attività sensibili:

- accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
- connessione, consultazione, effettuazione di operazioni di download a/da siti web;
- acquisto di software;
- registrazione e/o trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all’Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
 - Gestione e protezione delle reti.

A titolo esemplificativo:

- gestione dei dispositivi di rete;
- attività di manutenzione dei sistemi informatici, sia essa correttiva, preventiva o evolutiva;
- detenzione, gestione – ivi compresa la cessione – di eventuali codici di accesso ai sistemi informatici;
- detenzione, gestione – ivi compresa la cessione – di eventuali codici di accesso ai server della Società.

Sussiste inoltre il rischio collegato alla astratta commercializzazione di beni prodotti in violazione del know-how o della proprietà industriale di terzi.

B 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari²⁷ che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate.

I Destinatari hanno l’obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Condotta e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato indicate al precedente paragrafo A.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel presente Modello e nel Codice di Condotta.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono svolte

²⁷ I Destinatari del presente paragrafo sono, in particolare, tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l’utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle attività di marketing e comunicazione.

da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

Pertanto, al rispetto delle norme di seguito riportate sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal Consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti ed i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art.24-*bis* del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere compiute secondo i principi di sicurezza delle informazioni che richiedono, a titolo esemplificativo, l'esistenza e la definizione di procedure e di livelli autorizzativi appropriati, la tracciabilità degli accessi ai sistemi, la separazione dei ruoli e l'implementazione di opportune procedure di escalation.

In particolare non devono essere adottati comportamenti illeciti o non conformi nell'elaborazione delle informazioni che possano procurare un profitto illecito all'Azienda nell'ambito delle seguenti attività:

- nell'utilizzo e nell'esercizio dei sistemi a supporto dei processi di gestione aziendale;
- nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- nell'utilizzo degli strumenti informatici aziendali che consentono l'accesso ai siti Internet e di pubblica utilità.

C. FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

C 1. Le fattispecie di reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001.

I reati previsti nel presente paragrafo puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

Per quanto di interesse, i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali.

Nel nostro ordinamento infatti il marchio non è considerato mero elemento del patrimonio aziendale, tutelato unicamente per la forza evocativa all'acquisto, bensì può essere usato in maniera da ingannare il pubblico sulla rispondenza delle reali caratteristiche del prodotto con le aspettative che il messaggio collegato al marchio suscita nei consumatori.

Per marchio si intende il segno distintivo del prodotto, cioè il segno attraverso il quale si attesta la provenienza della merce da una determinata impresa.

La registrazione del marchio è considerata elemento essenziale per l'integrazione dei reati in esame.

Tuttavia, poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione, si deve ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione delle fattispecie di falsità, la presentazione della domanda di registrazione.

All'interno della locuzione segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali devono invece rientrare tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, come la ditta, le insegne, le denominazioni d'origine, i nomi commerciali ecc.

Per brevetto si intende invece l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).

“Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero

chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

* * *

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell'art. 473 c.p. è individuato nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l'illecito in esame a prescindere dall'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

C 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo C 1., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment* sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Marketing e Comunicazione;

C 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente

respinti e impediti, con ogni mezzo dalla Società.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- rispettare le previsioni contenute nelle specifiche Policy e Procedure adottate dalla Società che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti al paragrafo A;
- 2) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice di Condotta;
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 4) promuovere o rendere servizi non effettivamente prestati dalla Società o in modo difforme rispetto alle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni fornite al Cliente tali da indurre in inganno il Cliente stesso;
- 5) utilizzare nomi, segni distintivi, loghi o marchi di Soggetti Terzi o Clienti in attività di marketing o comunicazione senza il relativo consenso.

C 4. Sistema di gestione della qualità

Si specifica inoltre che la Società si è dotata di un Manuale della Qualità secondo le norme della certificazione ISO 9001.

D. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

D 1. Le fattispecie di delitti contro l'industria ed il commercio richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

La Legge 23/2009 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro”.

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l’elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.)

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro".

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,

secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato viene posto in essere da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

D 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo D 1., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Marketing e Comunicazione;

D 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le Policy e le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti al paragrafo D 1;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;

- 3) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- 4) compiere atti di concorrenza sleale;
- 5) promuovere o rendere servizi non effettivamente prestati dalla Società o in modo difforme rispetto alle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni fornite al Cliente tali da indurre in inganno il Cliente stesso;
- 6) utilizzare nomi, segni distintivi, loghi o marchi di Soggetti Terzi o Clienti in attività di marketing o comunicazione senza il relativo consenso.

D 4. Sistema di gestione della qualità

Si specifica inoltre che la Società si è dotata di un Manuale della Qualità secondo le norme della certificazione ISO 9001.

E. REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

E 1. Le fattispecie di reati societari richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – e da ultimo modificati con D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D. Lgs. n. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", stabilendone l'entità. Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dei casi previsti dall'art 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione.

Le relative fattispecie conservano la natura di “reato proprio” (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati) configurandosi come reati di pericolo per- seguibili d’ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria.

Di particolare rilevanza è la decisione del Legislatore di eliminare le soglie di punibilità, che limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre, invece, la definizione di “fatti di lieve entità” e di “particolare tenuità” per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all’effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l’importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all’effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- acquisto di proprie azioni mediante la corresponsione ai soci di un prezzo superiore rispetto al reale valore delle azioni stesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;

- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.²⁸

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la

²⁸ Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate²⁹, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

* * *

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a

²⁹ Si vedano i seguenti articoli: art. 2482 c.c. (Riduzione del capitale sociale), art. 2482-bis c.c. (Riduzione del capitale per perdite), art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) e art. 2482-quater c.c. (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).

riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)³⁰.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato³¹.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

* * *

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approva-

³⁰ Le riserve che, per legge, non possono essere distribuite sono: [i] riserva legale (art. 2430 c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni, nei limiti dell'art. 2430 c.c. (art. 2431 c.c.); [iii] riserva ex art. 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, 3° comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'art. 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

³¹ Poiché, nella maggior parte dei casi, le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio, tale fattispecie non sembra rilevante ai fini dell'applicabilità del D. Lgs. n. 231/01.

zione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

* * *

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale³²;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita

³² Tale fattispecie si concretizza allorquando, per esempio, il socio vende azioni per euro 1.000,00, versando solo euro 500,00, oppure quando versi l'importo delle azioni sottoscritte mediante rinuncia a crediti inesistenti o di importo inferiore.

funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

* * *

Il delitto tutela, genericamente, l'ordine economico e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- 1) diffondere notizie false;
- 2) porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(...)”.

* * *

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;
- la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

E 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo E 1., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Segreteria.

E 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari³³ che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le Policy e le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle

³³ I Destinatari del presente Paragrafo sono, in particolare, gli Amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica.

fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;

4) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

5) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato effettuare fusioni con altri enti o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali;

6) garantire che ogni operazione e transazione finanziaria sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

7) garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività di verifica degli organi competenti. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire agli organi competenti e/o all'Organismo di Vigilanza di svolgere le attività di rispettiva competenza.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01;

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato (o

adotterà) specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

E 3.1. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, devono essere rispettate le relative Policy e Procedure nonché le Prassi consolidate adottate dalla Società.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, i presidi di controllo adottati dalla Società prevedono:

- la tempestiva trasmissione di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione;
- la messa a disposizione dei documenti sulla gestione della Società;
- la previsione di riunioni periodiche aventi ad oggetto la gestione sociale.

E 3.2. Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 c.c., tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base alle Prassi consolidate e/o a specifiche Policy e Procedure all'uopo predisposte.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, i presidi di controllo adottati dalla Società prevedono:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e l'informativa in merito alle operazioni anzidette all'O.d.V.;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato (o adotterà) specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

E-bis CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

E-bis 1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett.S-bis del D. Lgs. n. 231/2001

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l'integrale sostituzione dell'art. 2635 del codice civile ("Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità") con la seguente disposizione con la disposizione di cui all'art. 2635 c.c., in seguito ulteriormente modificata dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla legge n. 3/2019

Inoltre, il medesimo D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha inserito altresì nel catalogo dei reati presupposto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635- bis, c.c.), successivamente modificato dalla legge n. 3/2019.

Di seguito le vigenti disposizioni:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

* * *

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva

ai fini del D. Lgs. n. 231/01 è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del "corruttore" e non quello del "corrotto".

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Va rilevato che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità avvenga "per interposta persona", ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

* * *

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa)

denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs.231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

E-bis 2. Le aree e le attività sensibili

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con enti e soggetti privati.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo A e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite Attività sensibili tutte quelle attività che – direttamente o indirettamente – presuppongono l'instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l'instaurazione di rapporti diretti con le entità private sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo E-bis 1.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti che la stessa intrattiene con Clienti e, in generale, privati, ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività Sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

E-bis 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo dalla Società.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento

della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le previsioni contenute nelle procedure adottate dalla Società per la corretta gestione dei comportamenti che devono essere assunti nei confronti della Pubblica Amministrazione anche nei casi di rapporti con i privati.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, ai reati previsti al paragrafo A;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato (o adotterà) specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

F. ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies del Decreto)

F 1. Le fattispecie di reati di abuso di mercato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-sexies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all'applicazione del Decreto, gli illeciti penali di abuso di Informazioni Privilegiate di cui all'art. 184 TUF (la cui formulazione è peraltro stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004) e di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF.

Abuso di informazioni privilegiate

Reato previsto dall'art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, è costituito dalle fattispecie in cui i soggetti:

- essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni di cui al precedente punto 1.

Manipolazione del mercato

Reato previsto dall'art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, è costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alternazione del prezzo degli strumenti finanziari.

F 2. Le aree e le attività sensibili

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti che la stessa intrattiene con Clienti e, in generale, privati, ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività Sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

F 3. Norme generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal Consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori nell'esercizio delle proprie funzioni o attività.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero far incorrere nella commissione dei reati di abusi di mercato di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto.

In particolare i soggetti sopra identificati devono:

- attenersi ad un principio di rigorosa riservatezza delle informazioni sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo, nonché loro sicurezza;
- limitare l'accesso alle informazioni privilegiate in funzione dei professionisti coinvolti e della natura dell'incarico;
- non divulgare né utilizzare né avvalersi in alcun modo delle predette informazioni, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge;
- rispettare le norme comportamentali in materia di etica e di indipendenza stabilite dalla Società.

Con riferimento alle attività professionali è stato evidenziato il rischio di commissione di abusi di mercato.

Con riferimento alle altre attività sensibili, diverse dall'attività professionale, sono applicati i principi sopra indicati qualora la Società nel corso di tali attività abbia accesso a informazioni privilegiate (definite ai sensi dell'art. 181 del TUF).

G. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE, GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

G 1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. lgs. n. 231/2001

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D. Lgs. n. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs.n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso³⁴.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

³⁴ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inervabile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all’applicazione e/o all’osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell’integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l’evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l’integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l’integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l’interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell’equilibrio psico-fisico di una persona.

G 2. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 2 del D. Lgs.81/2008:

«Datore di lavoro»:	<i>Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;</i>
«Dirigente»:	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;</i>
«Preposto»:	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</i>
«Medico competente»:	<i>Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008³⁵, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;</i>
«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:	<i>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</i>
«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:	<i>Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</i>
«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008³⁶, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;</i>

³⁵ Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
- 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;
- 3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
- 4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

³⁶ Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008³⁷, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>
«Sorveglianza sanitaria»:	<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione dei rischi»:	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>
«Modello di organizzazione e di gestione»:	<i>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.</i>

2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

³⁷ Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

G 3. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. n. 81/2008 del 9 aprile 2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

G 3.1. Obblighi del datore di lavoro

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente

esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- adottare le misure:

- predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs.81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, 6° comma, D.Lgs.81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo

conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione³⁸ deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

G 3.2. Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

³⁸ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

G 4. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nei paragrafi successivi, tra i quali si annoverano, in particolare, il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali.

G 5. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Il Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGSL), coerentemente con quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rap- presentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle Procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei Lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle Procedure adottate.

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – debitamente formato – individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

G 6. Le aree e le attività sensibili

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi di cui, sia la Società, sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D.Lgs.81/2008, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell'organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che, di tale sistema, fanno parte (Datore di lavoro e RSPP).

Al termine di tale processo sono state individuate le Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nei precedenti paragrafi G 1 e 2., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti al precedente paragrafo.

- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita:
 - Gestione degli adempimenti salute e sicurezza;
- Area Commerciale / Territorio:
 - Gestione degli adempimenti salute e sicurezza.

Nello specifico, si puntualizza che le Attività sensibili riguardano:

1. la redazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
2. la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
3. la valutazione del valore economico dell'appalto che deve risultare adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Tali costi, infatti, devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
4. la gestione dell'attività di informazione nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
5. la cooperazione con gli appaltatori e/o con i subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
6. il coordinamento con gli appaltatori e/o con i subappaltatori degli

interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

7. la formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;

8. la formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

G 7. Norme generali di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo G 1 e 2;
- b. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- c. rispettare i presidi che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
- d. in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs.81/2008.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- a. garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- b. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- c. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società del medico competente;
- d. garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- e. garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs.81/200847 – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- f. garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Ai Destinatari è assolutamente vietato:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

H. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ (art. 25-octies del

Decreto)

H 1. Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 23, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014.

Ai fini del Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla Società.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda il denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto³⁹.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in

³⁹ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

molte aree aziendali e a più livelli organizzativi⁴⁰.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

* * *

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato⁴¹.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l’immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l’eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l’attività criminale. Tale attività,

⁴⁰ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti e quello commerciale.

⁴¹ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;

- reimpiego, cioè la re-immissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto⁴².

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i

⁴² I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

* * *

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono "il denaro, i beni e le altre utilità". Tali beni devono provenire dalla commissione di un "delitto non colposo".

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di "impiegare, sostituire e trasferire". In linea generale, il concetto di "impiego" allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di "sostituzione" e "trasferimento" sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l'identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l'impossibilità o anche soltanto un ritardo nell'identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad una utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall'attività illecita, al fine di realizzare il reato di auto riciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l'utilizzo di fondi illeciti, l'Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all'esercizio della propria attività di business.

H 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo H 1. e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;

- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

H 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le previsioni contenute nelle specifiche Policy e Procedure adottate dalla Società che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo H 1;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare il Codice di Condotta, nonché le norme di comportamento e le Policy previste dal Modello in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle riaccomodate bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della Funzione competente;
- viii. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;

- ix. eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto delle Procedure o Prassi consolidate in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato (o adotterà) specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ (art. 25-decies del Decreto)

I 1. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal D. lgs. n. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 25-decies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto all'applicazione del Decreto, il reato, previsto dall'art. 377-bis c.p. che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

I 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri il reato descritto nel precedente paragrafo I 1. e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;

- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

I 3. Norme generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal Consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori nell'esercizio delle proprie funzioni o attività.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero far incorrere nella commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-*decies* del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- la formazione, l'attuazione delle decisioni della Società e l'attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono formalizzate;
- la Società richiede esplicitamente ai propri soci, dipendenti e collaboratori l'adozione di comportamenti etici nello svolgimento delle proprie attività e di utilizzare una comunicazione verso terzi onesta e veritiera;
- qualora l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati, che sia ricompreso tra i destinatari del presente Modello, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge;
- la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da un proprio socio, dipendente e collaboratore volto a indurre qualcuno a non rilasciare o rilasciare dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale.

Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato, è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Value Services S.p.A.

J. REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

J 1. La fattispecie di reati ambientali richiamata dal D. lgs. n. 231/2001

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D.Lgs.121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies.

Si precisa che la Legge n. 68/2015 ha modificato l'art. 25-undecies ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(...)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventisei- mila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasei- cento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n. 152/2006)

"(...)

4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati in- completi o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

(...)"

* * *

L'art. 258 del D.Lgs.152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei formulari di trasporto, alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs.n. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(...)”

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell’impresa produttrice degli stessi e verso un altro Stato.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.⁴³)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...)”

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l’inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l’ingente quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,

D.Lgs.152/2006)

“6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità

⁴³ Difatti - a seguito dell’abrogazione dell’art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dall’ art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 - a norma di quanto disposto dall’ art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i precedenti richiami alle disposizioni dell’art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 452-quaterdecies del codice penale.

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo.

La fattispecie in esame colpisce la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui

alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a

€100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi o misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

* * *

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. In violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

* * *

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.*

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

* * *

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-*bis*, art. 452-*quater*, art. 452-*sexies*, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-*bis* c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche,

di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell’ambiente.

L’aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D.Lgs. n. 152/2006 o da altra legge che tutela l’ambiente.

J2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo e a identificare i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell’attività della Società, ad esito delle attività di *risk assesment*, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Segreteria:
 - Gestione rifiuti.

J3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

I Destinatari sono consapevoli che l’attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo dalla Società.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Modello.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;

- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le Policy e le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti o di conferimento degli stessi a Soggetti Terzi non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le Procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le Procedure che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle Procedure, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, la Società ha il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- verificare che il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti sia compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione contro- firmato e datato e segnalare alle funzioni responsabili eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'Amministratore Delegato o al Presidente (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari.

K. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies del Decreto)

K 1. La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D. lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

E' stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono:

"1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".*

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n.286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n.286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

- siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1-ter, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998 stabilisce inoltre che:

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-*quater*, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

K 2. La fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiamata dal D. lgs. n. 231/2001

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*, già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal Decreto Legge 138/2011, convertito con modifiche con Legge 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più

delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi "in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno" del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque "utilizza, assume o impiega" lavoratori, anche laddove tale "utilizzo, assunzione o impiego" avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di "sfruttamento" del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso "assume"), ma, in considerazione dei termini "utilizza" e "impiega", anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in

condizioni di “sfruttamento” e di approfittamento dello “stato di bisogno” del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull’orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L’accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l’approfittamento, da parte dell’autore del reato, dello “stato di bisogno” dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

K 3. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo K 1., e a identificare i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell’attività della Società ad esito delle attività di *risk*

assesment, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione.

K 4. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- 3) rispettare le Policy e le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti negli Allegati alla Parte Speciale;
- 4) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- 5) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure;
- 6) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- 7) evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- 8) evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

Fermo quanto precede, si dà atto del fatto che talune Attività sensibili sono svolte da Soggetti Terzi, con i quali la Società ha adottato specifici contratti di servizio che contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, in ogni caso, al Codice Etico.

L. REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

L 1. Le fattispecie di reati tributari richiamate dal D. lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ha introdotto la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi

attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Si consideri che l'art. 39 del D.L. 124/2019, nella versione modificata dalla Legge di conversione 157/2019, ha introdotto modifiche a varie disposizioni del D.Lgs n. 74/2000 e tra queste, per ciò che qui interessa, agli artt. 2, 3, 8 e 10; l’art. 11, invece, è stato sostituito dall’art. 29, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

L 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo L 1., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione.

L 3. Norme generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal Consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori nell'esercizio delle proprie funzioni o attività.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero far incorrere nella commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- la formazione, l'attuazione delle decisioni della Società e l'attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono formalizzate;
- la Società richiede esplicitamente ai propri soci, dipendenti e collaboratori l'adozione di comportamenti etici nello svolgimento delle proprie attività e di utilizzare una comunicazione verso terzi onesta e veritiera;
- la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da un proprio socio,

dipendente e collaboratore volto a indurre qualcuno a effettuare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti per operazioni inesistenti oppure altri artifici, emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultare o distruggere documenti contabili, sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte.

Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato, è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di effettuare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti per operazioni inesistenti oppure altri artifici, emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultare o distruggere documenti contabili, sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte.

M. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

M 1. Delitti di criminalità organizzata

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: "*Delitti di criminalità organizzata*", come modificati dalla Legge n. 69/2015.

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale "reato scopo" di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- a. vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b. struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
- c. indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;
- d. esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che "*criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (...) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti,*

con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati⁴⁴

Pertanto, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

M 2. Le aree e le attività sensibili

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo M 1., e a identificare i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società ad esito delle attività di *risk assesment*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state individuate le seguenti Aree e Attività sensibili:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale / Piattaforme di Vendita;
- Area Commerciale / Territorio;
- Area Finanza Agevolata;
- Area Marketing e Comunicazione;
- Segreteria.

M 3. Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Condotta;
- 2) rispettare ed esigere il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;

⁴⁴ Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635 in Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.). In senso conforme si veda: Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67 in Cass. pen. 1998, 803 (s.m.), Studium Juris 1997, 847; Cassazione penale, sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063 in Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.); Cassazione penale, sez. I, 08 luglio 1991 in Cass. pen. 1992, 3027, Giust. pen. 1992, II, 38 (s.m.), Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44); Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1991, in Cass. pen. 1994, 296 (s.m.).

- 3) rispettare le Policy e le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti nella Parte Speciale.